Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 26 giugno 1925** — **Numero 147**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprino* - Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* - Bergamo: *Anonima libraria italiana.* Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* - Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* - Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta* - Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli* Como: *C. Nani e C.* - Cosenza: *R. Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri* - Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* - Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* - Imperia: *S. Benedusi.* - Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* - Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R. Franceschelli* — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa Carrara: *B. Medici* - Messina: *G. Principato* - Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria* Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio* - Padova: *A. Draghi* - Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* - Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) - Ravenna: *E. Lavagna e F.* - Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* - Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *C. Greco.* - Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* - Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.* - Trapani: *G. Banci* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli* — Friuli: *Libreria Carducci* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *G. Fileccchioni* - Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana* Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1260.

LEGGE 18 giugno 1925, n 997.

Assegnazione di fondi straordinari per lavori edilizi degli stabilimenti carcerari e dei Regi riformatori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 15,270,000 pei lavori di completamento: delle nuove carceri di Bari, di Caltanissetta e di Avezzano; dei riformatori di Airola e di Cagliari; del manicomio giudiziario di Aversa e del sanatorio penale di Montesarchio; pei lavori di sistemazione del carcere di Palermo, del riformatorio di Torino e del tubercolosario penale della Pianosa e pei lavori di consolidamento del carcere di Milano.

Tale somma sarà ripartita in 4 rate annuali, di lire 3,817,500 ciascuna, da iscriversi con decreti del Ministro per le finanze in uno speciale capitolo della parte straordinaria degli stati di previsione della spesa del Ministero della giustizia per gli esercizi finanziari 1924-25, 1925-26, 1926-27 e 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO - DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1261.

LEGGE 18 giugno 1925, n. 999.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1415: Norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1415, contenente norme per la liquidazione dei supplementi di congrua al clero in dipendenza dell'esonero della tassa di manomorta, è convertito in legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1262.

LEGGE 11 giugno 1925, n. 998.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1. — I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di qualsiasi natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

I predetti canoni ed altre prestazioni, quando consistono in una quota di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotti a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

Art. 2. — Agli effetti della presente legge le prestazioni, di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne

sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1° se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, nè questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2° se per legge, per consuetudine o per convenzione, possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3° se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di 100 anni; purchè, al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata residuale sia superiore a 33 anni.

Art. 3. — Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, sono salve anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei comma precedenti.

Art. 4. — Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento dell'affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siansi fatti i pagamenti annuali senza interruzione negli ultimi cinque anni. In questo caso non avrà luogo l'aumento di cui all'art. 10.

Art. 5. — Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina nella media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio.

Art. 6. — Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o descrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbero corrispondere nel decennio successivo alla affrancazione, se si tratti di prestazione descrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

Art. 7. — Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella Provincia dove è situato il fondo, o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella Provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal Prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

Art. 8. — Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il Demanio o qualunque altra Amministrazione dello Stato, il Fondo per il culto, gli Economati generali dei benefici vacanti, le Provincie, i Comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera L. 50 annue.

Anche in tale caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Art. 9. — Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati, però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino.

Art. 10. — Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1° gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923. In tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata senza ulteriori aumenti.

Art. 11. — Nelle affrancazioni delle enfiteusi per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità, che, in mancanza di speciale pattuizione, è determinata nella metà del laudemio stesso nel caso di enfiteusi perpetua, e nei tre quarti nel caso di enfiteusi temporanea.

Qualora l'ammontare del laudemio debba esser determinato in relazione al valore dell'utile dominio sul fondo, questo valore sarà stabilito, in caso di disaccordo tra le parti, da un perito nominato dal presidente del Tribunale, che giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore.

Art. 12. — Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazione vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfiteuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 1.

Art. 13. — Per le affrancazioni delle enfiteusi temporanee il prezzo da pagarsene al concedente può ricevere un con-

gruo aumento, che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

Art. 14. — Nelle enfiteusi di fondi rustici le parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro, in vigore le leggi speciali che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

Art. 15. — Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale Cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

Art. 16. — In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

Qualora sorgano contestazioni, il pretore rimette le parti a udienza fissa avanti l'autorità giudiziaria competente.

Art. 17. — Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà ritirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza.

Art. 18. — Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante, eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 19. — Se la prestazione non supera il valore di L. 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono esenti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di L. 10, ma non di L. 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o compensi dovuti al notaio o altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

Art. 20. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie e ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, nonchè a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti.

Art. 21. — La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1263.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1925, n. **970.**

Approvazione della nuova convenzione per la concessione dell'esercizio delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 15 luglio 1923, n. 1752, che approva il compromesso 30 marzo 1923, riguardante la concessione in uso ed in esercizio dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre detto anno, che approva la convenzione definitiva 7 dicembre 1923;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare la concessione in corso, anche per il raggiungimento completo delle varie finalità d'interesse pubblico a cui le Regie terme debbono servire;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la convenzione 20 maggio 1925 stipulata in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze tra il Demanio dello Stato e la Società anonima Regie terme di Salsomaggiore, restando annullate, in quanto contrarie alla convenzione medesima, le pattuizioni contenute nel compromesso 30 marzo 1923 e nella convenzione definitiva 7 dicembre 1923.

Art. 2.

Il titolare di azioni della Società anonima Regie terme di Salsomaggiore non potrà effettuarne la cessione a favore di terzi, ai sensi dell'art. 169 del Codice di commercio, nè sottoporlo, comunque, a vincoli, senza averne conseguita la preventiva autorizzazione dal Regio demanio.

L'inosservanza del disposto del comma precedente attribuisce al Demanio il diritto di riscattare in qualunque tempo, e presso qualsiasi possessore, le azioni cedute o vincolate, col pagamento o deposito, secondo i casi, del corrispondente prezzo, calcolato, a scelta del Demanio, sul valore nominale o secondo la norma di cui al comma successivo.

Il diritto di riscatto delle azioni compete al Demanio anche nei casi di dichiarato fallimento dei loro titolari. In tali casi il prezzo di riscatto sarà calcolato capitalizzando al cinque per cento la media dei dividendi netti dell'ultimo quinquennio. Lo stesso diritto compete al Demanio nei casi di successione.

Art. 3.

Il sindaco nominato dal Regio demanio presso la Società è esonerato verso la Società stessa dalle responsabilità di cui all'art. 185 del Codice di commercio, e risponde del suo operato esclusivamente verso il Regio demanio.

La presente disposizione vale anche per il sindaco supplente.

Art. 4.

Per la vigilanza tecnica demaniale presso le Regie terme di Salsomaggiore e per la tutela degli interessi del Demanio connessi con l'esercizio delle Terme stesse, in dipendenza della convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto, è istituito in Salsomaggiore un ufficio con la denominazione « Ufficio governativo delle Regie terme di Salsomaggiore ».

L'ufficio è posto alla diretta dipendenza della Direzione generale del demanio e delle tasse.

Art. 5.

L'incarico di dirigere il detto ufficio sarà conferito ad un funzionario di ruolo che avrà residenza in Salsomaggiore.

Al detto ufficio saranno addetti assistenti assunti dal Regio demanio con le norme dell'impiego privato.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze ha ogni facoltà per la determinazione delle spese occorrenti tanto per il Comitato superiore di vigilanza di che all'art. 11 della convenzione approvata col presente decreto, quanto per l'ufficio governativo delle Regie terme di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 177. — CASATI.

N. 33 del repertorio.

Nuova convenzione per la concessione dell'esercizio delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore all'industria privata.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1925 il giorno 20 del mese di maggio in Roma, in una sala del Palazzo del Ministero delle finanze e precisamente nel Gabinetto di S. E. il Sottosegretario di Stato per le finanze.

Innanzi a me cav. Tosti dott. Carlo di Antonio, residente in Roma, primo segretario nel Ministero delle finanze, delegato a ricevere gli atti in forma pubblica amministrativa dalla Direzione generale del demanio e delle tasse a mente dell'art. 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per la contabilità generale dello Stato, con l'assistenza dei signori Boggiani comm. dott. Gioacchino fu Enrico, nato e domiciliato in Roma, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze, Mollame cav. dott. Eugenio fu Beniamino, nato a Napoli e domiciliato in Roma, capo sezione nel Ministero delle finanze, testimoni aventi i requisiti di legge come essi confermano;

Si sono personalmente costituiti:

Da una parte S. E. l'on. rag. Luigi Spezzotti di Giovanni Battista, nato ad Udine e domiciliato per ragione di carica a Roma, Sottosegretario di Stato per le finanze, in rappresentanza del Demanio dello Stato, come d'autorizzazione avuta con decreto Ministeriale 19 maggio 1925 che qui si alliga in originale sotto lettera *a*), e dall'altra il sig. Della Lucia Olinto di Attilio, nato a Frassenè di Agordo (Belluno), residente in Roma, in rappresentanza e nella qualità di consigliere delegato della « Società anonima Regie terme di Salsomaggiore » con sede in Roma, via Parma n. 22, autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società medesima in data 8 maggio 1925 autenticata dal coadiutore del notaio in Roma avv. Gaetano Emiliani Pescetelli, dott. Bellini Francesco, che si alliga in copia sotto lettera *b*), a stipulare la presente convenzione.

Le costituite parti, della cui identità personale io funzionario rogante sono certo, avendo esse i requisiti voluti dalla legge, di comune accordo, allo scopo del raggiungimento completo delle varie finalità d'interesse pubblico a cui le Terme devono servire, e per meglio disciplinare la concessione in corso, addivengono alla presente nuova convenzione.

Art. 1.

Validità dei patti del compromesso e della convenzione precedente.

A tutti i patti del compromesso 30 marzo 1923, approvato in virtù di delegazione di poteri col R. decreto 15 luglio 1923, n. 1752, e della convenzione definitiva 7 dicembre 1923, approvata con decreto Ministeriale 12 dicembre 1923, sono sostituiti, a datare da oggi, quelli della presente convenzione.

Per il tempo anteriore e per quanto non sia diversamente stabilito negli articoli seguenti, i rapporti tra il Demanio dello Stato e la Società esercente saranno regolati secondo il compromesso e la convezione definitiva sopra citati, registrati rispettivamente a Roma, il 7 settembre 1923 al numero 3384 del registro 429 atti pubblici, ed il 15 dicembre 1923 al n. 8587 del registro 431 atti pubblici.

Art. 2.

Oggetto della concessione - Durata.

Il Demanio dello Stato concede alla Società anonima Regie terme di Salsomaggiore l'uso e l'esercizio delle Terme demaniali di Salsomaggiore, sotto l'osservanza delle clausole della presente nuova convenzione.

La presente convenzione ha la durata fino al 31 marzo 1953.

Art. 3.

Nominatività delle azioni.

Le azioni della Società concessionaria devono essere nominative. E' esclusa la facoltà di convertirle al portatore.

La Società si obbliga di cambiare le attuali azioni al portatore in nominative entro il termine di un mese dalla stipulazione della presente convenzione.

Art. 4.

Deliberazioni dell'assemblea della Società e del Consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dell'assemblea relative alle nomine dei consiglieri di amministrazione ed agli oggetti contemplati negli articoli 154 e 158, nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Codice di commercio, nonchè le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui agli articoli 10 e 14, lettere *a) f) g)*, dello statuto sociale, escluse, sotto la lettera *g)*, le deliberazioni concernenti la convocazione delle assemblee ed i riparti degli utili della Società, devono essere comunicate al Demanio, il quale ha facoltà di annullare quelle che, con insindacabile apprezzamento, ritenga contrarie all'interesse dell'andamento dell'Azienda o, in genere, dell'Amministrazione dello Stato.

Il provvedimento di annullamento dovrà essere partecipato agli amministratori nel termine di 20 giorni dalla data in cui la comunicazione della deliberazione è pervenuta al Demanio. In mancanza di tale partecipazione le deliberazioni restano ferme.

Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 6, terzo comma, 21 e 34 rientrano tra le obbligazioni sostanziali della Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della presente convenzione.

Art. 5.

Beni compresi nella concessione - Testimoniali di stato.

Costituiscono i beni dati in concessione:

a) le proprietà immobili segnate in via sommaria e puramente indicativa nelle piante unite al compromesso 30 marzo 1923, ivi comprese le sorgenti e le miniere, con tutti i diritti e gli oneri inerenti;

b) i mobili esistenti in detta proprietà;

c) l'avviamento dell'azienda nei suoi diversi rami industriali e commerciali.

Appena approvata la presente convenzione, si procederà, dai rappresentanti del Demanio e della Società alla firma dei testimoniali di stato, già predisposti, di tutte le proprietà immobili e mobili comprese nella concessione, di cui è descritto singolarmente lo stato di conservazione e allegato per ciascun immobile il corrispondente tipo rappresentativo.

Con le stesse forme e modalità sarà provveduto alla descrizione ed alla rappresentazione grafica degli edifici, delle opere e degli altri beni in genere che nel corso della convenzione potranno essere dal Demanio ulteriormente conferiti nell'esercizio ed inclusi per ciò nella concessione.

Detti testimoniali, e le successive eventuali appendici, stesi in due esemplari e debitamente firmati, varranno a tutti gli effetti come regolari atti di consegna.

Art. 6.

Condizione ed uso dei beni concessi.

I beni costituenti i Regi stabilimenti di Salsomaggiore si intendono concessi in uso ed esercizio nello stato in cui si trovano e come sono posseduti dal Demanio, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi sono inerenti esclusi ben inteso i mutui contratti dallo Stato e relativi interessi.

La consegna dei detti beni dovrà considerarsi fatta a corpo e non a misura, e però non vi sarà luogo ad azione, anche se fosse incorso qualche materiale errore od omissione nella compilazione dei testimoniali di stato, di cui al precedente articolo.

E' patto sostanziale della presente convenzione che la Società nello esplicare la sua attività debba conservare ai beni concessi in esercizio l'uso e la destinazione attuale, e cioè: dei pubblici stabilimenti per cure con acque salsoiodiche e loro derivati, di officina per la salina e per la produzione e la vendita di preparati chimici, terapeutici e cosmetici; di intrapresa per la distribuzione e vendita del gas combustibile e dell'acqua dolce.

Qualsiasi modificazione, sostituzione o ampliamento di uso e destinazione, deve essere previamente concordata col Demanio. In caso di inosservanza la Società sarà responsabile dei danni e delle spese, e su richiesta del Demanio proprietario dovrà rimettere le cose in pristino. Non ottemperando, e secondo la gravità del caso, il Demanio potrà anche applicare il disposto dell'art. 34.

Art. 7.

Vigilanza da parte del Demanio.

E' riserbato al Demanio il diritto di vigilare e controllare nel modo più ampio ed assoluto la gestione e la contabilità dell'azienda, tanto agli effetti del bilancio annuale, quanto per la tutela in genere delle proprietà demaniali date in uso ed esercizio, segnatamente ai fini della loro regolare manutenzione. A tal fine è riserbato al Demanio il diritto di nominare un sindaco effettivo ed un sindaco supplente con facoltà e diritti uguali a quelli degli altri due che saranno nominati dall'assemblea degli azionisti. Anche il sindaco nominato dal Demanio potrà essere confermato in carica.

La Società è tenuta a fornire in Salsomaggiore gratuitamente al Demanio i locali convenientemente ammobiliati, riscaldati ed illuminati per l'esercizio della vigilanza a' sensi della presente convenzione.

Art. 8.

Ufficio per la sorveglianza tecnica governativa.

Per la sorveglianza tecnica ai lavori costituenti incrementi patrimoniali, il Demanio istituirà in Salsomaggiore un ufficio speciale, le cui spese di funzionamento saranno a suo carico, tranne per quanto concerne i locali, i quali saranno forniti dalla Società come al precedente art. 7.

Art. 9.

Lavori di miglioramento - Impianti.

La esecuzione degli impianti e lavori per il miglioramento delle Terme, con assoluta precedenza di quelli relativi alla

costruzione dello stabilimento per i poveri, della lavanderia meccanica, perforazione ed attrezzamento di nuovi pozzi, salina, officina prodotti chimici e terapeutici e fabbricato macchine, nonchè allo ampliamento e sistemazione dei due stabilimenti « Dalla Rosa » e « Magnaghi », sarà volta per volta autorizzata e disposta dal Demanio, proprietario, ed avrà luogo in conformità dei progetti da approvarsi dallo speciale Comitato superiore di vigilanza di cui all'art. 11.

I relativi appalti saranno conferiti o per pubblica asta o per appalto-concorso o per licitazione o trattativa privata; a scelta del Demanio, sentito il Comitato superiore di vigilanza, il quale, nel caso dell'appalto-concorso, darà anche il suo giudizio sulle offerte presentate dagli aspiranti.

Art. 10.

Finanziamento dei lavori di miglioramento e degli impianti. Residui da pagare.

Fermo l'eseguimento fino all'entrata in vigore della presente convenzione agli articoli 10 e 11 del compromesso 30 marzo 1923 integrato con la convenzione 7 dicembre 1923, nei rapporti con la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, il Demanio dello Stato assume direttamente, con effetto dalla data della presente convenzione, tutto quanto attiene ai fondi occorrenti per gli incrementi patrimoniali in genere (nuove costruzioni, impianti e miglioramenti) nonchè per le somme da pagare ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del compromesso anzidetto e dell'art. 11 in quanto tuttora insolute.

Art. 11.

Comitato superiore di vigilanza.

I progetti di tutti i lavori ed acquisti (eccetto quelli di semplice manutenzione di cui all'art. 20) e qualunque innovazione di carattere termale, dovranno riportare la preventiva approvazione, dal lato tecnico, artistico, igienico-sanitario e finanziario, di apposito Comitato superiore di vigilanza, composto di sette membri, designati sei dal Demanio ed uno dalla Società esercente, e presieduto da uno dei membri di nomina del Demanio che esso stesso indicherà.

Il direttore generale del Demanio e delle tasse è membro di diritto del Comitato superiore.

I membri del Comitato superiore dureranno in carica tre anni, e potranno essere riconfermati.

Al servizio di segreteria del Comitato superiore saranno destinati due funzionari del Ministero delle finanze.

Il Comitato si radunerà in Roma ed in Salsomaggiore, ed alle sue adunanze assisterà, senza diritto a voto, il capo dell'ufficio per la sorveglianza tecnica governativa presso le Regie terme. Potrà anche assistervi un incaricato della Società, parimenti senza diritto a voto.

Le spese per il funzionamento del detto Comitato saranno a carico del Demanio, ed a tal uopo il Ministro per le finanze stabilirà di triennio in triennio la misura delle indennità da corrispondersi ai componenti ed ai segretari.

Art. 12.

Sarà còmpito del Comitato superiore, oltre che l'esame dei progetti, di sorvegliare la esecuzione dei lavori, provvedere al loro collaudo ed approvare i conti finali.

Il Comitato esaminerà anche le particolari questioni e richieste inerenti alle Terme, che il Ministero delle finanze intendesse deferirgli.

Art. 13.

Corrispettivi - Fondo di riserva.

L'utile netto annuale della gestione, dedottone il 20 % destinato al fondo di riserva, sarà pel rimanente ripartito in ragione del 20 % come compenso alla Società concessionaria e dell'80 % al Demanio, proprietario.

Dalle rispettive quote di utili netti, il Demanio e la Società concessionaria preleveranno annualmente la somma di L. 50,000 per ciascuno, e così in complesso L. 100,000, da corrispondere al comune di Salsomaggiore, quale contributo affatto volontario da erogarsi in opere di abbellimento della stazione termale. Mancando gli utili netti o non raggiungendo, alcuna delle quote, l'indicata cifra, il contributo non verrà corrisposto o sarà limitato alla somma rispettivamente realizzata.

Il Comune presenterà anno per anno al Demanio il resoconto di tale erogazione che dovrà essere sottoposto alla approvazione del Comitato superiore di vigilanza.

Quando per il fondo di riserva siasi raggiunto il limite di L. 3,000,000, gli ulteriori utili saranno per la totalità ripartiti nella misura indicata nel primo comma, restando però fermo l'assegno al Comune.

Se qualche esercizio si dovesse chiudere in perdita, questa sarà ripianata mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva esistente, e, qualora questo non fosse sufficiente, devolvendo allo scopo la percentuale di utili destinata alla riserva degli anni successivi, ma in nessun caso il Demanio sarà tenuto a sostenere, nè con le quote di utile ad esso spettanti, nè in altro modo, il carico delle perdite eventuali.

Nel caso di prelevamenti dal fondo di riserva per eventuali perdite di qualche esercizio, si tornerà all'accantonamento del 20 % sino al reintegro di L. 3,000,000.

Il fondo di riserva, fino a che il Demanio non disponga altrimenti, continuerà ad essere depositato presso la Cassa di risparmio per le Provincie lombarde, come fu stabilito coll'art. 6 della convenzione 7 dicembre 1923, e cioè mediante polizza intestata alla Società anonima Regie terme di Salsomaggiore, con annotazione di vincolo a favore del Demanio per il ritiro sia del capitale che degli interessi.

Il fondo stesso esistente al cessare della convenzione, interessi compresi, sarà ripartito nella stessa proporzione degli utili annuali: cioè il 20 % al concessionario, l'80 % al Demanio.

Se al cessare della convenzione, invece, permanesse una perdita eccedente la disponibilità del fondo di riserva, tale perdita rimarrà ad esclusivo carico della Società.

Le disposizioni del comma 1° e 2° andranno in vigore dal 1° gennaio 1925.

Art. 14.

Bilancio annuale - Proventi netti.

La gestione dell'azienda si svolge per anno solare, e si chiude quindi al 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo annuale deve essere presentato all'esame del Demanio entro il mese di marzo di ciascun anno. L'utile netto annuale da ripartire secondo l'articolo precedente, sarà costituito, in base alle risultanze del conto consuntivo debitamente approvato, dalla differenza fra i proventi complessivi della gestione e l'ammontare di tutte le spese necessarie per la gestione stessa.

Le risultanze del conto consuntivo non potranno considerarsi definitive se non quando abbiano riportato l'espressa approvazione del Demanio.

Art. 15.

Pagamento dei corrispettivi.

Entro il 30 giugno, cioè entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, la Società è obbligata a versare nella Cassa, e colle modalità che saranno dal Demanio di volta in volta indicate, quella parte della quota di utili spettante al Demanio stesso per l'anno di gestione antecedente, che rimarrà disponibile dopo compiute le erogazioni previste dalla convenzione.

Nel termine di sei mesi dal cessare della presente convenzione la Società verserà nella Cassa che, del pari, sarà dal Demanio indicata, la quota parte del fondo di riserva che giusta l'art. 12 spetterà al Demanio.

In caso di ritardo nel compiere in tutto o in parte i versamenti di cui sopra, sulle somme non pagate sarà corrisposto al Demanio l'interesse in ragione del 6 % annuo; e qualora il ritardo si protragga oltre due mesi il Demanio potrà provvedere senz'altro all'incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni altro diritto od azione.

Art. 16.

Spese diverse.

Le spese di qualsiasi natura, che in relazione alla gestione dell'azienda e nello interesse del Demanio, e da questo in precedenza autorizzate, dovessero al medesimo far carico, oltre gli oneri previsti dalla presente convenzione, saranno anticipate dalla Società, che ne verrà rimborsata dal Demanio mediante rilascio delle corrispondenti somme sulle quote annuali di utili ad esso spettanti.

Art. 17.

Oneri attivi e passivi.

Le servitù attive e passive di qualsiasi natura inerenti alle proprietà demaniali concesse, saranno dalla Società tutelate e rispettate; quelle che venissero costituite dalla Società durante la presente convenzione dovranno cessare alla fine di essa salvo accordi in altro senso col Demanio.

Verificandosi in rapporto ai beni concessi qualsiasi innovazione, usurpazione, abuso o danneggiamento da parte di terzi, la Società sarà tenuta ad opporvisi e a darne immediato avviso al Demanio, sotto pena, in caso di negligenza o di silenzio, della rifusione dei danni e interessi.

Art. 18.

Imposte e tasse.

Le sovrimposte fondiarie sugli immobili, oggetto della concessione, saranno pagate dalla Società e dedotte dalla quota di utili spettante al Demanio, e, in mancanza di utili, addebitate al Demanio. La Società dovrà invece pagare in proprio l'imposta sulla quota di utile di sua spettanza.

Art. 19.

Contratti in corso.

La Società, già subentrata nei diritti e negli obblighi spettanti al Demanio per tutti i contratti dell'azienda in corso all'entrata in vigore del compromesso 30 marzo 1923 e della convenzione definitiva 7 dicembre 1923, è mantenuta in quei diritti e obblighi fino alla normale scadenza o eventuale risoluzione dei ripetuti contratti, quali risultano in via dimostrativa dall'elenco allegato al compromesso 30 marzo 1923.

Art. 20.

Riparazioni e manutenzione.

La Società è tenuta a compiere appena se ne manifesti il bisogno — con imputazione della spesa a carico dell'esercizio — tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie occorrenti alle proprietà immobiliari e mobiliari date in concessione, anche se derivanti da difetto originario di costruzione. I progetti relativi, eccettuati quelli riferentisi al regime dei pozzi, non devono essere sottoposti al preventivo esame del Comitato superiore di vigilanza di cui all'art. 11. E' del pari tenuto a conservare e rinnovare a misura del bisogno tutte le dotazioni dell'azienda: arredamenti, attrezzi, mobili, libri, materiali di magazzino, di guardaroba, di laboratorio, ecc. Però gli eventuali danni derivanti da fenomeni tellurici saranno ad esclusivo carico del Demanio.

Alla eventuale esecuzione dei lavori che, eccedendo i limiti della manutenzione e conservazione vera e propria, della sostituzione per deperimento e della tutela dei diritti spettanti al Demanio proprietario, costituiscano modificazioni della proprietà demaniale, si applica il disposto dell'art. 6 ultimo comma.

La Società è inoltre obbligata a mantenere e a far coltivare colla massima cura i prati, giardini, viali che fanno parte della proprietà concessa, provvedendo a migliorare le piantagioni esistenti, e a rinnovare quelle che verranno a mancare.

Art. 21.

Divieto di sub-concessioni e di esercizi concorrenti.

E' assolutamente vietato alla Società di cedere a terzi, in tutto o in parte, e sotto qualsivoglia forma, l'uso e l'esercizio delle proprietà ad essa affidate.

E' del pari vietato alla Società di assumere in esercizio, o prendere in affitto, o, comunque, partecipare direttamente o indirettamente alla gestione di altre sorgenti di acque termali o minerali, oltre quelle contemplate nella presente convenzione, senza il consenso scritto del Demanio; e così pure è vietato al concessionario di intraprendere nuove ricerche o coltivazioni di petrolio e di gas idrocarburati nell'area della miniera demaniale data in consegna, se non ne abbia avuto la espressa facoltà del Demanio, che in tal materia provvederà, sentito l'Ispettorato generale delle miniere circa le norme da osservare all'uopo.

Art. 22.

Consegna scorte e dotazioni.

Le bottiglie di acqua salina, i sali medicamentosi e ogni altro prodotto di laboratorio in massa o confezionato, i recipienti vuoti e ogni altra scorta di materiale per confezionamento, esistenti presso gli stabilimenti o collocati in deposito altrove, e che, a decorrere dal 1° aprile 1923, sono passati a disposizione della Società, saranno da questi assunti in carico nello speciale registro di consegna, da costituire base e caposaldo per tenerne, poi, giornalmente in evidenza il movimento successivo.

Parimenti sarà provveduto per la dotazione di guardaroba e per i materiali di magazzino, compreso il combustibile.

Art. 23.

Stagione di cura.

La stagione di cura negli stabilimenti dovrà avere inizio non più tardi del 15 aprile, e cessare non prima del 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 24.

Tariffe.

Le tariffe per i bagni e per le cure sussidiarie e complementari, sia normali che ridotte, tanto in applicazione singola, che in serie od in abbonamento, e quelle per lo smercio delle acque salsoiodiche e dei derivati terapeutici, chimici e cosmetici, dovranno ottenere annualmente la preventiva approvazione da parte del Demanio, e non potranno in alcun modo essere variate senza il consenso del Demanio stesso.

Art. 25.

Cure ai poveri - Agevolazioni.

La Società è obbligata a conservare le agevolazioni sin qui applicate per l'ammissione alle cure gratuite e semigratuite, tanto dei poveri di Salsomaggiore e di Borgo San Donnino, quanto dei poveri di ogni altro Comune del Regno. E' del pari obbligata a rispettare e rinnovare le convenzioni per la fornitura, a prezzi di favore, dell'acqua salsoiodica destinata alle istituzioni di beneficenza che hanno impianti propri in Salsomaggiore (*Sanatorium*, Opera pia Catena). Dovrà anche fornire, nei limiti della disponibilità, a prezzi speciali che saranno fissati dal Demanio, l'acqua necessaria alle cure che verranno praticate nello stabilimento militare.

Inoltre, la Società accorderà quelle altre agevolazioni (cure gratuite o a riduzione) che, a giudizio del Demanio, possano essere ritenute indirettamente produttrici di vantaggi per l'azienda.

Art. 26.

Sali - Prodotti di laboratorio - Fanghi.

La produzione del sale comune, di preparati terapeutici, chimici, cosmetici, derivati dalle acque salsoiodiche o dalle altre materie estratte dalla miniera, fa parte dell'industria data in esercizio. Per questo riguardo, la Società è in particolar modo sostituita al Demanio in tutti i diritti ed obblighi derivanti dal compromesso intervenuto in data 7 maggio 1922 con l'ing. Franco Merz, rimanendo, beninteso, il pagamento degli immobili a carico dello Stato, il quale vi provvederà con gli utili dell'azienda di sua spettanza.

Qualora tale compromesso non abbia esecuzione, la Società potrà, con l'autorizzazione del Demanio, provvedere altrimenti a nuovi impianti industriali, sia direttamente, sia mediante organizzazioni speciali.

I brevetti, contemplati nel contratto 24 luglio 1924 a rogito Bellini tra la Società e l' « Aloformia » registrato a Roma, il 13 agosto 1924, al n. 3304 del registro 435 atti pubblici - Esatte L. 1435.50 - Il ricevitore: Miovilovich, e rescisso con atto in data 20 maggio 1925 dello stesso dott. Francesco Bellini, coadiutore del notaio in Roma avv. Gaetano Emiliani Pescetelli, registrato a Roma il 20 maggio 1925 al n. 23112 del registro 440 atti pubblici - Esatte L. 13.10 - Il ricevitore: Miovilovich, saranno a cura della Società conferiti gratuitamente nell'esercizio.

Su richiesta del Demanio dovranno anche essere conferiti allo esercizio i brevetti che la Società eventualmente conseguirà in avvenire dietro pagamento del relativo prezzo concordato a carico dello esercizio stesso.

Tutti i suddetti brevetti allo scadere della convenzione resteranno di esclusiva proprietà del Demanio.

E' in facoltà della Società di procedere alla formazione e all'impiego dei fanghi curativi artificiali.

Pei prodotti del laboratorio, escluso il sale comune (cloruro di sodio) la Società terrà separata e distinta contabilità; gli utili netti saranno devoluti in ragione del 30 % alla Società, e del 70 % alla gestione ai fini del riparto di cui all'art. 13.

Art. 27.

Contrassegni e diritti di privativa.

La Società dovrà usare sulle etichette, fascette e simili destinate ai prodotti terapeutici, chimici e cosmetici da mettere in vendita, il contrassegno o marchio già depositato presso il Ministero dell'economia nazionale. Nessun diverso contrassegno nuovo o complementare potrà essere adottato senza il previo concerto e l'autorizzazione del Demanio. La Società provvederà a tutelare nel modo più avveduto ed energico il diritto di privativa spettante all'Azienda contro qualsiasi atto o tentativo di falsificazione o di illecita concorrenza.

Art. 28.

Somministrazioni agli alberghi.

Il Demanio consente che la Società continui la provvista dell'acqua salsoiodica e dell'acqua dolce, nei limiti sino ad ora praticati, agli alberghi, i quali, alla data della presente convenzione, già dispongono di impianti balneari propri. Ma ogni maggiore somministrazione o limitazione agli alberghi stessi, come pure la eventuale estensione di uguale trattamento ad altri alberghi, pensioni, istituti e simili, si intendono rigorosamente subordinate al consenso del Demanio.

Art. 29.

Acqua e gas.

La Società continuerà ad esercitare nei limiti attuali la distribuzione dell'acqua dolce potabile e industriale e quella del gas, per usi pubblici e privati nel comune di Salsomaggiore. Per eventuali nuovi impianti o per una maggiore estensione di servizi, la Società dovrà prima ottenere l'autorizzazione del Demanio.

Art. 30.

Organi direttivi.

Personale sanitario - Impiegati e personale salariato.

La nomina del presidente, del consigliere delegato, del direttore tecnico-amministrativo e del direttore sanitario, saranno subordinate volta per volta all'approvazione del Demanio, il quale si riserva anche la facoltà di chiedere la revoca immediata di tali nomine senza obbligo di indicarne le ragioni. Le proposte di nomina fatte dalla Società s'intendono approvate qualora il Demanio, entro 20 giorni dal ricevimento delle proposte stesse, non abbia sollevate eccezioni.

Il personale sanitario degli stabilimenti, oltre che del direttore, sarà composto di medici di reparto, ed eventualmente di consulenti. Il direttore sanitario durerà in carica per un quinquennio, ma potrà essere riconfermato. Sarà suo compito organizzare tutti i servizi nei rapporti igienici e sanitari e curarne il buon andamento. I medici di reparto saranno nominati, anche essi per un quinquennio, dalla Società, e potranno essere riconfermati; la loro opera si svolgerà secondo le prescrizioni di apposito regolamento che la Società dovrà sottoporre all'approvazione del Demanio.

Spetta alla Società la scelta degli impiegati, degli operai, dei bagnini e degli inservienti occorrenti per l'esercizio de-

gli stabilimenti. Tuttavia, nei riguardi degli impiegati che già si trovino in servizio dell'azienda con regolare contratto di impiego al momento in cui la presente convenzione avrà il suo inizio, la Società è tenuta a rispettare individualmente il contratto in corso, che potrà essere riconfermato di quinquennio in quinquennio.

E' sempre riservato al Demanio il diritto di far licenziare i sanitari, quegli impiegati e quei salariati la cui presenza in servizio dell'azienda, o per constatata inettitudine, o per gravi e giuste lagnanze da parte della clientela, o per considerazioni di ordine e di moralità, o per qualsiasi altra ragione che li renda immeritevoli di stima e di fiducia, possa ritenersi pregiudizievole o anche solo incompatibile.

Art. 31.

Assicurazioni e previdenza sociale.

La Società provvederà per l'assicurazione contro gl'incendi di tutti indistintamente i fabbricati e gli edifici compresi nella concessione. Tale assicurazione dovrà compiere anche per i nuovi acquisti e le nuove costruzioni che le verranno in seguito consegnati.

La Società dovrà del pari applicare al personale dipendente le disposizioni legislative per la previdenza sociale.

Art. 32.

Pubblicità.

Sarà compito della Società svolgere con ampiezza conveniente e con opportuno coordinamento, la pubblicità e la propaganda nell'interno del Regno ed all'estero, tanto per le cure negli stabilimenti, quanto per il commercio delle acque e dei prodotti.

Tutta la pubblicità sarà fatta d'accordo con il consenso del Demanio, al quale in tempo dovrà essere esposto il programma relativo a ciascuna stagione termale; inoltre la pubblicità di carattere scientifico e terapeutico deve avere il consenso del Comitato di vigilanza. Ad ogni modo, per la pubblicità e propaganda non potrà erogarsi una somma superiore al 10 per cento degli utili netti dell'esercizio precedente, a meno che il Demanio, di volta in volta, non ritenga autorizzare preventivamente una somma superiore.

Art. 33.

Ricerche scientifiche.

La Società sarà tenuta a concorrere nel miglior modo possibile alle ricerche scientifiche nel bacino idrologico di Salsomaggiore, su le acque salsoiodiche e gli altri prodotti minerari e sui loro derivati. In nessun caso però tali ricerche potranno effettuarsi d'iniziativa e da parte della Società senza accordo col Demanio.

Art. 34.

Cauzione.

Resta ferma la cauzione depositata dalla Società presso la Cassa depositi e prestiti in L. 500,000.

Tale cauzione dovrà essere dalla Società reintegrata nel suo normale ammontare, entro un perentorio termine di giorni 15, ogni qualvolta il Demanio dovesse rivalersi, ai termini della presente convenzione, sulla cauzione stessa.

Art. 35.

Rescissione in danno.

Qualora la Società non adempia qualcuna delle obbligazioni sostanziali pattuite con la presente convenzione, il Demanio avrà la facoltà di rescindere la concessione, senza bisogno di costituzione in mora, nè di pronuncia giudiziaria o arbitrale, ma con semplice atto amministrativo, incamerando di pieno diritto la cauzione a titolo di risarcimento di danni e senza pregiudizio di ogni altra azione, ragione o diritto secondo i casi.

Art. 36.

Riconsegna immobili e mobili.

Al cessare della concessione la Società dovrà riconsegnare al Demanio in buono stato di manutenzione, tutti i beni immobili e mobili ricevuti al principio e quelli aggiunti durante la convenzione, salvo il naturale deperimento.

La riconsegna avrà luogo con le stesse norme prescritte per la consegna.

Al termine della sua gestione, sia per normale scadenza, sia per rescissione, la Società non potrà asportare, nè dagli stabilimenti, nè da qualsiasi altro edificio o luogo già compreso nella concessione, impianti, mobili, attrezzi od altra cosa qualunque eventualmente di sua proprietà, prima che sia stata compiuta la regolare riconsegna di cui sopra, dovendo detti oggetti considerarsi come una garanzia supplementare della cauzione.

Il Demanio avrà facoltà di rilevare i detti mobili, attrezzi, ecc., in tutto o in parte, a prezzo di stima da determinarsi da due periti scelti dalle parti, e, in caso di dissenso da un terzo perito nominato dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 37.

Riconsegne, scorte e dotazione.

Per i prodotti di laboratorio e i materiali accessori di cui all'art. 22, a cessare della concessione la Società dovrà riconsegnare tutte le rimanenze esistenti presso l'azienda o altrove, in conformità delle scritture relative.

Per la dotazione di guardaroba e per le scorte di magazzino la riconsegna dovrà essere fatta in guisa da corrispondere per quantità e qualità alle risultanze dell'originaria consegna.

Art. 38.

Arbitrato.

Le questioni di qualsivoglia natura che insorgessero fra le parti contraenti nella interpretazione ed esecuzione della convenzione, esclusi i casi di inadempienza di cui all'art. 35 della presente convenzione, saranno deferite al giudizio di tre arbitri, nominati uno dal Demanio, uno dalla Società concessionaria, e il terzo, che assumerà la presidenza del Collegio, dal presidente della Corte di cassazione del Regno.

Gli arbitri decideranno secondo le regole di diritto, e la loro sentenza sarà inappellabile.

Sede del Collegio arbitrale sarà Roma.

Art. 39.

Spese contrattuali e conseguenti.

Agli effetti delle leggi del bollo e del registro la presente convenzione si intende fatta nello esclusivo interesse dello Stato.

Saranno a carico dell'esercizio le spese della consegna e della riconsegna, come pure quelle per la copia autentica del presente atto da consegnare alla Società, e per la redazione dei testimoniali di stato.

Art. 40.

Domicilio eletto.

A tutti gli effetti della presente convenzione, la Società elegge domicilio presso la propria sede in Roma, via Parma, n. 22.

Art. 41.

Condizione sospensiva.

La presente convenzione mentre impegna sin da ora la Società non sarà esecutiva per il Demanio se non dopo approvata nei modi di legge.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia consta di 11 fogli di carta, dei quali sono state occupate facciate 41 e righe 21 della quarantaduesima, comprese le firme, e di esse, meno degli allegati cui le parti rinunziano, ho dato lettura a chiara ed intelligibile voce, alla presenza dei testimoni, ai qui convenuti, i quali, nel dichiarare di trovarlo conforme alla loro volontà, con me funzionario rogante e testimoni si sottoscrivono.

LUIGI SPEZZOTTI.
DELLA LUCIA OLINTO.
GIOACCHINO BOGGIANI, teste.
EUGENIO MOLLAME, teste.
TOSTI dott. CARLO di Antonio, funzionario rogante.

ALLEGATO *A*.

N. 98561.

Direzione generale del Demanio e delle tasse.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 94 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Delega

S. E. il gr. uff. Luigi Spezzotti di Giovanni Battista, Sotto Segretario di Stato per le finanze, a firmare, in rappresentanza del Demanio dello Stato, la nuova convenzione con la Società anonima esercente le Regie terme di Salsomaggiore, per la concessione in uso ed in esercizio delle Terme stesse.

Roma, addì 19 maggio 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

LUIGI SPEZZOTTI.
DELLA LUCIA OLINTO.
GIOACCHINO BOGGIANI, teste.
EUGENIO MOLLAME, teste.
TOSTI dott. CARLO di Antonio, funzionario rogante.

ALLEGATO *B*.

L'anno 1925, addì 8 maggio, alle ore 15.30, presso la sede sociale di via Parma, 22, in Roma, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società anonima Regie terme di Salsomaggiore per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Prosecuzione della discussione di cui all'ordine del giorno della seduta precedente e deliberazioni relative.

Sono presenti:
Gr. uff. ing. Alberto Rocco, presidente,
Cav. Olinto Della Lucia, consigliere,
Gr. uff. avv. rag. Ludovico Silenzi, consigliere,
Gr. uff. avv. Giulio Faccini,
Gr. uff. Domenico Bartolini,
Avv. Alfredo Amici,
Cav. gr. cr. Guido Rousseau,
Cav. uff. ing. Bruno Venturi, segretario,
Cav. rag. Wolfango Poren, sindaco.

Alle ore 15.30 apre la seduta il presidente ed il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente, è approvato.

Il consigliere delegato cav. Olinto Della Lucia espone al Consiglio i passi fatti presso S. E. il Sottosegretario di Stato per il Ministero delle finanze unitamente ai consiglieri gr. uff. Faccini e Bartolini, passi i quali hanno avuto per risultato di ottenere soltanto lievi modifiche allo schema di convenzione nuova proposto dalla Direzione generale del demanio.

Al riguardo fa presente come egli ritenga ormai opportuno di accettare la nuova convenzione, che egli legge nel testo definitivo, e ciò principalmente per far cessare al più presto possibile lo stato di crisi perdurante già da troppo tempo nelle relazioni fra Direzione generale del demanio e Società, stato di crisi il quale potrebbe, protraendosi, essere di notevole nocumento all'azienda termale.

La proposta messa ai voti è approvata all'unanimità dal Consiglio il quale dà in pari tempo al consigliere delegato cav. Olinto Della Lucia il più ampio mandato di firmare in nome della Società anonima Regie terme di Salsomaggiore con la Direzione generale del demanio o con chiunque altro intervenga in rappresentanza del Ministero delle finanze la nuova convenzione di concessione dell'esercizio dell'azienda termale demaniale di Salsomaggiore proposta dalla Direzione generale del demanio e come sopra è detto accettata dal Consiglio di amministrazione della Società.

Certifico io sottoscritto dott. Bellini Francesco, coadiutore del notaio avv. Gaetano Emiliani Pescetelli, giusta decreto Ministeriale in data 6 agosto 1923, con studio in Roma, via del Teatro Valle n. 52, iscritto presso il Collegio notarile di questo distretto, di aver preso in esame il libro verbali del Consiglio di amministrazione della spettabile Società anonima Regie terme di Salsomaggiore (sedente in Roma, capitale L. 1,000,000) debitamente vidimato dal Tribunale di Roma, in data 2 giugno 1923, n. 9366, e precisamente alle pagine 45, 46 e 47, leggesi quanto sopra è stato trascritto; certifico inoltre che le parti omesse non alterano nè modificano il contenuto delle suestese deliberazioni.

Roma, 20 maggio 1925.

FRANCESCO BELLINI, notaio.
LUIGI SPEZZOTTI.
DELLA LUCIA OLINTO.
GIOACCHINO BOGGIANI, teste.
EUGENIO MOLLAME, teste.
TOSTI dott. CARLO di Antonio, funzionario rogante.

ALLEGATO C.

Repertorio n. 20795.

Rescissione di contratto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1925, il giorno 20 maggio in Roma nel mio studio.

Avanti me dott. Francesco Bellini, coadiutore del notaio avv. Gaetano Emiliani Pescetelli, giusta decreto Ministeriale del 6 agosto 1923, con studio in Roma, via del Teatro Valle, n. 52, iscritto presso il Collegio notarile di questo distretto.

Sono presenti:

Il signor Olinto Della Lucia di Attilio, nato ad Agordo (Belluno) e domiciliato a Roma, via Prenestina, n. 40, possidente, il quale interviene nella sua qualifica di consigliere delegato della Società anonima Regie terme di Salsomaggiore (sede Roma, capitale L. 1,000,000) autorizzato dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 8 maggio 1925, che in estratto autentico al presente si allega sotto la lettera *A*.

Il sig. cav. uff. ing. Bruno Venturi di Annibale, nato a Firenze e domiciliato a Roma, via Cavour, n. 266, il quale interviene nella sua qualifica di consigliere delegato della Società anonima Aloformia (sede Roma, via Parma n. 22, capitale L. 50,000) autorizzato con verbale del Consiglio di amministrazione del 16 maggio 1925, che in estratto autentico al presente si allega sotto la lettera *B*.

Detti comparenti noti fra loro come affermano, della identità personale dei quali io notaio sono certo, dichiarano col mio assenso di rinunziare di comune accordo all'assistenza dei testimoni.

Premesso che con atto ai mei rogiti del 24 luglio 1924, registrato a Roma il 13 agosto 1924, n. 3304, reg. 435 atti pubblici, tra la Società anonima Aloformia e la Società anonima Regie terme di Salsomaggiore si stipulavano delle convenzioni per lo sfruttamento delle acque ed altri prodotti delle Regie terme di Salsomaggiore.

Ciò premesso, tra le dette Società come sopra debitamente autorizzate si conviene quanto appresso: per aderire a richiesta della Direzione generale del demanio al nuovo regolamento per l'esercizio dell'azienda termale:

Il contratto succitato ai miei rogiti, intervenuto tra la Società anonima Regie terme di Salsomaggiore e la Società anonima Aloformia in data 24 luglio 1924 avente per oggetto lo sfruttamento industriale delle acque e dei gas dei pozzi delle Regie terme di Salsomaggiore deve essere da oggi rescisso completamente e quindi di nessun effetto giuridico.

Le spese del presente atto e relative saranno a carico di entrambe le Società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia e da me letto insieme agli allegati ai comparenti i quali su mia domanda lo hanno approvato.

Occupa tre pagine e parte di questa quarta di un foglio.

DELLA LUCIA OLINTO — BRUNO VENTURI.
FRANCESCO BELLINI, coadiutore.

Registrato a Roma, il 20 maggio 1925, al n. 23112 del registro 440 atti pubblici - Esatte L. 13.10.

Il ricevitore: Miovilovich.

ALLEGATO A.

Verbale del Consiglio di amministrazione della Società anonima Aloformia.

L'anno 1925, addì 16 maggio, alle ore 15, si è riunito presso la sede sociale « Anonima Aloformia » per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Elezione del presidente, del consigliere delegato, del segretario;

2. Rescissione del contratto stipulato il giorno 24 luglio 1924, con la Società Regie terme di Salsomaggiore per lo sfruttamento industriale delle acque e dei gas dei pozzi delle Terme stesse.

Sono presenti: cav. di gr. cr. Guido Rousseau, consigliere; ing. Luigi Frangia, consigliere; cav. uff. ing. Bruno Venturi, consigliere; cav. Della Lucia Olinto, consigliere; cav. dott. Barrera Piero, consigliere; Marinoni Alfredo, sindaco.

Presiede il cav. di gr. cr. Guido Rousseau il quale constatato che è presente il numero legale dei consiglieri apre alle ore 15 la seduta proponendo che a coprire la carica di segretario del Consiglio di amministrazione venga nominato l'avv. Bolaffi Giorgio. Il Consiglio approva.

Funge intanto da segretario il cav. Della Lucia.

Si procede quindi alla nomina del presidente e del consigliere delegato con sistema dello scrutinio segreto e risultano eletti con quattro voti ciascuno, a presidente il cav. di gr. cr. Guido Rousseau e a consigliere delegato il cav. uff. ing. Bruno Venturi i quali accettano la carica seduta stante.

Si passa quindi alla discussione del n. 2 dell'ordine del giorno e il presidente propone che per aderire alla richiesta fatta dalla Società anonima Regie terme di Salsomaggiore venga rescisso di comune accordo il contratto stipulato con la Società stessa il 24 luglio 1924 per lo sfruttamento industriale dei gas e delle acque dei pozzi delle Terme suddette.

Messa ai voti la proposta è approvata alla unanimità ed il Consiglio dà esplicito mandato al consigliere delegato cav. uff. ing. Bruno Venturi di compiere e firmare tutti gli atti necessari per la rescissione del contratto sopra indicato ritenendo per grato e valido quanto egli in questo senso sarà per fare. Nessuno avendo chiesto la parola ed essendo esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente toglie la seduta.

Il ff. da segretario: Della Lucia Olinto.

Il presidente: Guido Rousseau.

Certifico io sottoscritto coadiutore del notaio avv. Gaetano Emiliani Pescetelli di Roma in data 6 agosto 1923, con studio in Roma, via del Teatro Valle, n. 52, che quanto sopra è stato trascritto è conforme all'originale che trovasi riportato alle pagine 7 e 8 del libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione della spettabile Società anonima Aloformia, sedente in Roma, via Parma, n. 22, capitale L. 50,000 versate debitamente bollato e vidimato dal Tribunale di Roma in data 12 giugno 1924.

Roma, 19 maggio 1925.

Dott. Francesco Bellini, notaio coadiutore.

ALLEGATO B.

L'anno 1925, addì 8 maggio alle ore 15.30 presso la sede sociale di via Parma, 22, in Roma, si è riunito il Consiglio di amministrazione della Società anonima Regie terme di

Salsomaggiore per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Prosecuzione della discussione di cui all'ordine del giorno della seduta precedente e deliberazioni relative.
Sono presenti: gr. uff. ing. Alberto Rocco, presidente; cav. Olinto Della Lucia, consigliere; gr. uff. avv. rag. Ludovico Silenzi, consigliere; gr. uff. avv. Giulio Faccini, consigliere; gr. uff. Domenico Bartolini, consigliere; avv. Alfredo Amici, consigliere; cav. gr. cr. Guido Rousseau, consigliere; cav. uff. ing. Bruno Venturi, segretario; cav. rag. Wolfango Porcu, sindaco.
Alle ore 15.30 apre la seduta il presidente, ed il segretario dà lettura del verbale della seduta precedente che è approvato.

(Omissis).

Dopo di che il consigliere delegato cav. Olinto Della Lucia rende noto che per aderire ad analoga richiesta della Direzione generale del demanio e secondo quanto è contemplato dal testo della nuova convenzione che dovrà regolare per l'avvenire l'esercizio dell'azienda termale, si dovrà procedere all'immediato annullamento del contratto intervenuto fra la Società anonima Regie terme di Salsomaggiore e la Società anonima Aloformia in data 24 luglio 1924 a rogito notaio Bellini Francesco, avente per oggetto lo sfruttamento industriale delle acque e di gas dei pozzi delle terme di Salsomaggiore.
Chiede in conseguenza di essere autorizzato dal Consiglio a firmare in nome della Società l'atto di rescissione del contratto anzidetto.
Il Consiglio approva all'unanimità e delega il consigliere delegato cav. Olinto Della Lucia a firmare l'atto di rescissione suddetto ritenendo fin d'ora per grato e valido quanto egli allo scopo starà per fare. Essendo esaurita la discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno alle ore 16.30 il presidente toglie la seduta.

Il segretario: Bruno Venturi.

Il presidente: Alberto Rocco.

Certifico io sottoscrittto dott. Bellini Francesco, coadiutore del notaio avv. Gaetano Emiliani Pescetelli, giusta decreto Ministeriale in data 6 agosto 1923, con studio in Roma, via del Teatro Valle, n. 52, iscritto presso il Collegio notarile di questo distretto, di aver preso in esame il libro dei verbali del Consiglio di amministrazione della spettabile Società anonima Regie terme di Salsomaggiore (sedente in Roma, capitale L. 1,000,000) debitamente vidimato dal Tribunale di Roma in data 2 giugno 1923, n. 9366, e precisamente alle pagine 45, 46 e 47 leggesi quanto sopra è stato trascritto. Certifico inoltre che le parti omesse non alterano nè modificano il contenuto delle suestese deliberazioni.

Roma, 20 maggio 1925.

Bellini Francesco, notaio coadiutore.

Conforme all'originale, che si rilascia a richiesta della spettabile Società Aloformia.

Roma, 20 maggio 1925.

Dott. Francesco Bellini, notaio coadiutore.
Luigi Spezzotti.
Della Lucia Olinto.
Gioacchino Boggiani, teste.
Eugenio Mollame, teste.
Tosti dott. Carlo, funzionario rogante.

Per copia conforme all'originale in atti, scritta su 13 fogli di carta, dei quali sono state occupate facciate 43, righi uno della quarantaquattresima, righi 23 della quarantacinquesima e righi 6, esclusa la presente chiusa, della quarantaseesima, che si rilascia in carta semplice, firmata dal sottoscritto anche nei fogli intermedi, nell'esclusivo interesse dello Stato per gli occorrenti adempimenti.

Roma, 22 giugno 1925.

Il funzionario delegato ai contratti: Tosti dott. Carlo.

Visto, p. *Il Ministro per le finanze*:
V. Marangoni.

Numero di pubblicazione 1264.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. 985.

Aggiunte e modifiche al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, relativo agli assegni a terra da corrispondersi ai personali civili e militari della Regia marina;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 2 giugno 1924, n. 931, sono apportate le aggiunte e modifiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma:
« Agli ufficiali dirigenti ed istruttori del corso allievi ufficiali di complemento, che partecipano alla mensa costituita per gli ufficiali delle scuole torpedinieri, radiotelegrafisti e semaforisti presso la difesa di Spezia, compete il medesimo assegno giornaliero determinato per la mensa stessa ».

Art. 3.

Il 2° comma dell'art. 10 è abrogato e sostituito dal seguente:
« Ferme le disposizioni in vigore sugli assegni di viaggio o di missione, la razione viveri è dovuta per le sole giornate di presenza alla destinazione di servizio, e nel caso di ricovero agli ospedali a terra è sostituita dal trattamento stabilito dalle apposite norme ».

Art. 4.

Nella tabella I parte *B*, annessa al decreto di cui all'articolo 1, il comma *b*) è completato come segue:
« Nella misura di L. 2 giornaliere (rimanendo assorbito l'assegno di responsabilità di cassa) agli ufficiali capi posto di stazione e capi posto di officina o di servizi radiotelegrafici ».

Art. 5.

Nel N.B. n. 3 della tabella I, parte *B*, sono abrogate le parole « e di Buffoluto (Taranto) ».

Art. 6.

Alla tabella III, parte *A*, soprassoldo n. 3, comma *a*), la parola « operai » è sostituita con l'altra « carpentieri ».

Art. 7.

Alla tabella III, parte *B*, soprassoldo n. 9, l'annotazione è modificata come segue:

« Spetta tale soprassoldo ai capi posto semaforici e radio telegrafici solo quando con quello di capo posto della propria stazione, cumulino l'incarico di consegnatario di stazioni chiuse all'esercizio.

« Per motivi di servizio, l'incarico di consegnatario di stazioni chiuse all'esercizio, potrà essere conferito a militari sottordini delle stazioni vicine, il quale percepirà il soprassoldo di consegnatario determinato per il proprio grado ».

Art. 8.

Alla tabella di cui al precedente articolo, soprassoldo numero 10, sono aggiunte le parole « di coperta » dopo la parola « armamenti ».

Art. 9.

Alla tabella III, parte *C*, soprassoldo n. 14, la parola « operai » è sostituita con l'altra « carpentieri ».

Art. 10.

Alla tabella III, parte *D*, paragrafo 3°, comma 3°, sono aggiunte le parole « di lavoro » dopo le altre « stabilimenti marittimi ». In fine del comma stesso è aggiunto il seguente periodo: « Non spetta in tali casi il soprassoldo di categoria ».

Art. 11.

L'ultimo comma della tabella VI è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai fanalisti (a titolo rimborso spese per alloggio, isolamento, acqua potabile, barca, ecc.): le indennità variabili da L. 60 a L. 480 annue per ciascun titolo, assegnate con decreti Ministeriali ai sensi e con le norme del R. decreto 29 luglio 1920, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1920 ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1925
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 182 — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1265.**

REGIO DECRETO 4 giugno 1925, n. **984.**

Sostituzione del rappresentante del Ministero dei lavori pubblici nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 maggio 1924, n. 706, con il quale si provvede, a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, alla costituzione della Commissione per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, nonchè di quelle in corso inerenti all'applicazione dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971, e 30 settembre 1922, n. 1290, e relative estensioni e modificazioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del gr. uff. avv. Antonino Vitale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici nella Commissione istituita a norma dell'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è nominato il gr. uff. Terenzio Sacchi Lodispoto, ispettore centrale amministrativo nel predetto Ministero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 181. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1266.**

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. **990.**

Proroga del termine stabilito nell'art. 15 del R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, circa la ricostituzione degli atti di stato civile distrutti od omessi nelle terre invase o sgombrate a causa della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di due anni stabilito dall'art. 15 del R. decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, è prorogato di otto mesi.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 giugno 1925. Atti del Governo, registro 237, foglio 186. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1267.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 989.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6-*bis* - Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	10,000
Cap. n. 9 - Sussidi ad ex militari, ecc.	»	80,000
Cap. n. 10 - Spese casuali	»	30,000
Cap. n. 11 - Spese di manutenzione ordinaria, ecc.	»	180,000
Cap. n. 22 - Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	600,000
Cap. n. 30 - Spese per l'esercizio della tipografia, ecc.	»	200,000
Cap. n. 31 - Corredo alle truppe, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 32 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	15,000,000
Cap. n. 34 - Casermaggio e combustibile, ecc.	»	1,600,000
Cap. n. 37 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	3,210,000
Cap. n. 39 - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti, ecc.	»	500,000
Cap. n. 41 - Servizio chimico militare, ecc.	»	100,000
Cap. n. 45 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	50,000
Cap. n. 58 - Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 99 (aggiunto) - Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc. (in conto competenza)	»	738,000
Cap. n. 108 (aggiunto) - Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ecc. (in conto competenza)	»	500,000
In totale	L.	29,298,000

In diminuzione:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale civile di ruolo, ecc.	L.	800,000
Cap. n. 23 - Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	1,200,000
Cap. n. 24 - Spese per le manovre, ecc.	»	350,000
Cap. n. 27 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	415,000
Cap. n. 29 - Spese generali dei corpi, ecc.	»	1,105,000
Cap. n. 40 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 43 - Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	1,300,000
Cap. n. 53 - Sovvenzioni alla Casa Umberto I, ecc.	»	40,000
Cap. n. 55 - Impiegati civili addetti alle legioni, ecc.	»	150,000
Cap. n. 59 - Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 61 - Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 62 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 68 - Spese per il trasporto delle salme dei militari, ecc. (in conto residui)	»	738,000
In totale	L.	14,598,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 giugno 1925. Atti del Governo, registro 237, foglio 185. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1268.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 992.

Concessione della pensione privilegiata alla vedova del tenente dei carabinieri Reali Filibeck Guglielmo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri *ad interim* per la guerra e la marina, Commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla signora Schwechla Maria Valeria, vedova del tenente dei carabinieri Reali Filibeck Guglielmo, spetta, a decorrere dal 21 luglio 1922, la pensione privilegiata, in deroga a quanto stabilisce il terzo comma dell'art. 119 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 188. — GRANATA

Numero di pubblicazione 1269.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 993.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 aprile 1925, n. 369;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stanziamenti dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25 sono aumentati della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 28 - Pensioni ordinarie, ecc.	L.	1,800,000
Cap. n. 29 - Pensioni ordinarie al personale del cessato regime	»	2,500,000
Cap. n. 34 - Pensioni e indennità agli operai, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 132 - Personale tecnico, d'ordine, ecc.	»	500,000
Cap. n. 154 - Restituzione e rimborsi, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 220 - Stipendi, paghe, indennità, ecc.	»	950,000
Cap. n. 239 - Personale di ruolo dei laboratori chimici, ecc.	»	35,000
Cap. n. 249 - Restituzione di imposte di fabbricazione, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 256 - Personale di ruolo delle dogane, ecc.	»	520,000
Totale	L.	11,305,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 189. — GRANATA.

Numero di pubblicaizone 1270.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 giugno 1925, n. 991.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, e variazioni compensative, in conto residui, nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per lo stesso esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2075;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. n. 11 - Manutenzione del palazzo della Consulta, ecc.	+	L.	40,000
Cap. n. 35-*quater* (di nuova istituzione) - Quota parte del compenso dovuto al senatore Marconi ed alle Compagnie Marconi in base all'art. 1 della Convenzione 18 settembre 1924, approvata con R. decreto 25 settembre 1924, n. 2378	+	»	310,000
Cap. n. 41 - Contributo straordinario dello Stato a favore della Somalia, ecc.	+	»	1,000,000

Art. 2.

Nel conto dei residui dei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le seguenti variazioni:

Bilancio della Tripolitania:

Spesa:

Art. n. 56 - Spese per reparti eritrei, ecc.	+	L.	8,000,000
Art. n. 76 - Accantonamento per provvedere agli eventuali pagamenti, ecc.	—	»	8,000,000

Bilancio della Cirenaica:

Spesa:

Art. n. 51 - Spese per consumo di materiali, ecc.	+	L.	10,000,000
Art. n. 69-*ter* - Accantonamento per provvedere agli eventuali pagamenti, ecc.	—	»	10,000,000

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le variazioni nel bilancio della Somalia, in conseguenza della maggiore assegnazione di fondi di cui al precedente articolo 1.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 187. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1271.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 994.

Maggiori assegnazioni per spese varie di personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Visto l'art. 41, comma 1°, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ciascuno di essi a fianco indicata:

Cap. n. 13 - Pensioni ordinarie	L.	66,230,000
Cap. n. 16 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 17 - Sottufficiali, caporali e soldati, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 18 - Indennità militare agli ufficiali, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 20 - Ufficiali in aspettativa, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 57 - Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.	»	2,000,000
Cap. n. 64 - Indennità temporanea al personale civile, ecc.	»	800,000
Cap. n. 65 - Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	9,000,000
In totale	L.	85,030,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 190. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1272.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925, n. 1001.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 192 e seguenti del Codice per la marina mercantile;
Visto il regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166, serie 2ª, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto n. 479 del 15 febbraio 1923 che approva il regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno;
Visto il R. decreto 19 giugno 1924, n. 1232, che apporta talune modifiche al regolamento su citato pel servizio di pilotaggio nei porti dello Stato;
Considerata l'opportunità di apportare al predetto regolamento altre modificazioni;
Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 596;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite modificazioni al regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 194. — GRANATA.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti del Regno, approvato con R. decreto 15 febbraio 1923, n. 479.

I. — L'art. 5 è sostituito dal seguente:

Art. 5.

I vincitori del concorso sono nominati « aspiranti piloti » per il periodo di un anno, che è ridotto a mesi sei per i patentati capitani di lungo corso, i quali abbiano due anni di comando effettivo di piroscafi di stazza netta non inferiore a 2000 tonnellate.

Al termine del periodo di tirocinio anzidetto il corpo dei piloti sarà chiamato a pronunziarsi a scrutinio segreto sulla loro idoneità.

Gli aspiranti piloti che abbiano raccolti i due terzi almeno di voti favorevoli fra i componenti il corpo e che siano giudicati idonei anche dal capo del compartimento saranno nominati piloti effettivi; gli altri saranno senz'altro licenziati. In caso di divergenza di giudizio fra il corpo dei piloti ed il capo del compartimento la decisione è riservata al Ministero, sentito il competente direttore marittimo.

Ai vincitori del concorso è rilasciata dal Comando del compartimento una licenza provvisoria per gli effetti dell'art. 193 del Codice per la marina mercantile; trascorso con buon esito il periodo di prova la licenza provvisoria viene surrogata con un certificato di licenza definitiva ed ha luogo l'iscrizione del pilota nel registro prescritto dal precitato articolo del Codice.

II. — Dopo l'art. 5 è aggiunta la seguente:

Disposizione transitoria.

Art. 5-*bis*.

Gli attuali aspiranti piloti che al termine del periodo di tirocinio stabilito con il precedente art. 5 non fossero dichiarati idonei alla nomina ad effettivi avranno diritto di restare in servizio sino al termine del biennio previsto dall'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 15 febbraio 1923, n. 479, e di essere nuovamente sottoposti al giudizio per l'accertamento della loro idoneità.

Roma, addì 14 giugno 1925.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le comunicazioni:

CIANO.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 marzo 1925.

Scioglimento del Consiglio comunale di Desulo (Cagliari).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 marzo 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Desulo, in provincia di Cagliari.

MAESTA,

L'Amministrazione comunale di Desulo, com'è stato accertato da una recente inchiesta, ha svolto un'azione deficiente ed irregolare, che ha determinato la disorganizzazione degli uffici municipali e dei servizi pubblici. Inoltre il patrimonio del Comune non è tutelato, e gravi irregolarità e abusi si verificano nelle gestioni del dazio e del servizio di esattoria. Le giustificazioni date dall'Amministrazione, cui i cennati addebiti furono contestati, non sono risultate esaurienti.

Il Prefetto, in vista del profondo fermento determinatosi nella popolazione, il quale aveva già dato luogo a pubbliche manifestazioni contro gli amministratori, e minacciava di provocare più gravi perturbamenti, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare l'amministrazione del Comune ad un suo Commissario.

Poichè le menzionate anormali condizioni dello spirito pubblico locale non accennano a migliorare, e d'altro canto il disordine riscontrato nella civica azienda richiede, a porvi riparo, un periodo di gestione straordinaria, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Desulo, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Rossetti Carlo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1925.

Disciplina dell'importazione dei « linters » e della « carta di cellulosa » liscia e levigata o lavorata a crêpe, destinati alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide e simili.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci « cascami di cotone depurati, lavati e sgrassati » e « cellulosa » del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali, approvato con Regio decreto 27 novembre 1924, n. 2146, entrato in vigore il 15 febbraio 1925;

Determina:

Art. 1.

L'importazione dei cascami di cotone cosidetti « linters » depurati, lavati e sgrassati, destinati alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide e simili col trattamento daziario di L. 3 al quintale secondo la voce 182-*a* della tariffa, e l'importazione della cellulosa in forma di carta liscia e levigata o lavorata a crêpe destinata allo stesso uso col trattamento daziario stabilito dalla voce 846 della tariffa per la « pasta chimica per la fabbricazione della cellulosa » è concessa dai capi delle circoscrizioni doganali su domanda degli interessati, debitamente corredata da un certificato della competente Camera di commercio ed industria, dal quale ri-

sulti che i richiedenti esercitano un opificio per la produzione della nitro-cellulosa da servire alla fabbricazione della celluloide e simili.

Art. 2.

Nella dichiarazione per importazione dei « linters » e della « carta di cellulosa » deve essere fatta indicazione del destinatario e dell'ubicazione dello stabilimento.

Art. 3.

La dogana, accertato che lo stabilimento destinatario sia soggetto a permanente vigilanza finanziaria, effettua l'operazione di importazione con la riscossione dei diritti indicati dall'art. 1 del presente decreto, emettendo poscia una bolletta di cauzione per l'accompagnamento della merce alla fabbrica. La garanzia da prestare dev'essere ragguagliata alla differenza fra il dazio pagato e quello normale del predetto importato.

Art. 4.

Giunta la merce a destinazione deve essere presentata al servizio di finanza, e qualora non sia subito sottoposta a lavorazione deve essere custodita in apposito magazzino chiuso a doppia chiave, di cui una è trattenuta dagli agenti finanziari.

Art. 5.

Alla cauzione si dà scarico dopo che sarà stata constatata l'introduzione dei « linters » e della « carta di cellulosa » nelle vasche di nitrazione.

Ciò vien fatto risultare da apposito processo verbale che viene trasmesso alla dogana di provenienza della merce, in una col certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Art. 6.

La « carta di cellulosa » può nondimeno essere lasciata a libera disposizione dell'importatore ove essa sia resa inservibile all'uso normale della carta mediante lacerazione da compiersi negli spazi doganali a spese della ditta, o presso lo stabilimento destinatario. In quest'ultimo caso la merce dovrà essere accompagnata dalla dogana alla fabbrica con bolletta di cauzione, da scaricarsi dopo avvenute le operazioni di guastatura sotto la vigilanza dell'Amministrazione.

Art. 7.

Il capo della circoscrizione doganale che ha concessa l'importazione dei « linters » e della « carta di cellulosa » ha facoltà di far presenziare, ove lo creda opportuno, da un funzionario della dogana ed a spese del fabbricante, le operazioni che danno luogo allo scarico della bolletta di cauzione.

Roma, addì 20 aprile 1925.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso.

Il segretario generale della Commissione centrale del Reno informa che avendo tutti gli Stati firmatari depositato le proprie ratifiche alla Convenzione concernente il regime delle patenti di battelliere del Reno, in data 14 dicembre 1922 ed al relativo Protocollo addizionale del 22 dicembre 1923, tali atti entrano in vigore l'8 luglio 1925.

Convenzione e protocollo di cui sopra sono stati approvati con R. decreto 25 settembre 1924, n. 1609.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio di scolo Buonacquisto, in Conselice.

Con decreto in data 17 giugno 1925, n. 5754, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di scolo Buonacquisto, con sede in Conselice, provincia di Ravenna.

Approvazione di modifiche introdotte negli statuti dei Consorzi di bonifiche del bacino Zerpano, in Verona, e Bocchiglione Fossa Paltana, in Padova.

Con decreto in data 17 giugno 1925, n. 5707, il Ministro per i lavori pubblici ha approvate le modifiche introdotte nello statuto del Consorzio di bonifica del bacino Zerpano con sede in Verona.

Con decreto in data 17 giugno 1925, n. 4683-5706, il Ministro per i lavori pubblici ha approvato le modifiche introdotte nello statuto del Consorzio di bonifica « Bocchiglione Fossa Paltana » con sede in Padova.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 18 corrente in Piandisetta, provincia di Bologna, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 giugno 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 139

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 25 giugno 1925

	Medio		Media
Parigi	124 96	Belgio	124 54
Londra	131 723	Olanda	10 88
Svizzera	525 08	Pesos oro (argentino)	24 75
Spagna	393 75	Pesos carta (argent.)	10 90
Berlino	6 454	New-York	27 116
Vienna (Shilling)	3 90	Russia	—
Praga	81 10	Belgrado	47 35
Dollaro canadese	27 01	Budapest	0 0379
Romania	11 50	Oro	523 21

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	69 025
	3.50 % » (1902)	60 25
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	89 20
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 425

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Comunicato.

Il liquidatore della gestione italiana delle Società di assicurazioni « Melusine » e « La Polaire », con sede in Parigi e già con rappresentanza nel Regno in Genova, ha inoltrato domanda di svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati italiani asserendo di avere estinto tutti gli impegni derivanti da rischi di assicurazione assunti in Italia dalle società medesime.

Si invita chiunque potesse eventualmente avere interesse ad opporsi a tale svincolo a presentare apposito ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Potenza Picenza, in provincia di Macerata, con decreto odierno, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Roma, 24 giugno 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Manifesto per l'arruolamento nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

In esecuzione del R. decreto 2 aprile 1925, n. 383, con cui è stato istituito, per il servizio di polizia, il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, sono da oggi aperti gli arruolamenti per 500 posti di agenti di pubblica sicurezza.

Possono aspirarvi gli ex combattenti e i militari in congedo, con preferenza a coloro che abbiano prestato almeno un anno di servizio in zona di operazione, oppure non meno di 2 anni di servizio nei soppressi corpi di polizia.

Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano con godimento dei diritti politici;
2° non avere superata l'età di anni 28 o di 33 se ex combattenti;
3° essere di costituzione fisica sana e robusta;
4° essere celibi o vedovi senza prole;
5° avere la statura non inferiore a metri 1,64;
6° saper leggere e scrivere;
7° aver tenuto sempre buona condotta e non essere stati espulsi da altri Corpi, ed appartenere a famiglia dabbene;
8° non essere stati riformati da altri corpi per fisica inabilità.

Le domande di arruolamento, redatte su carta legale da L. 3 e dirette al Ministero dell'interno, devono essere corredate dai seguenti documenti legalizzati:

1° certificato di nascita;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° certificato penale;
4° certificato di buona condotta;
5° certificato di stato libero, e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole;
6° foglio di congedo militare.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà il 15 luglio 1925.

Le domande saranno presentate entro detto termine ai sindaci per l'ulteriore inoltro al Prefetto della provincia.

Avanzamento.

Gli arruolati verranno assunti come allievi e a seconda della loro coltura e capacità e con le norme contenute nel regolamento, potranno progredire nella carriera, prima nei vari gradi di sottufficiale e poi in quelli di ufficiale.

Assegni fissi.

Agli allievi, durante il tirocinio di abilitazione presso la Scuola tecnica di polizia, che ha la durata normale di 4 mesi, viene corrisposta la paga di L. 5 al giorno nonchè il vitto e alloggio gratuito.

L'ammontare giornaliero complessivo minimo e massimo degli assegni per le guardie e guardie scelte al netto da qualsiasi ritenuta, è il seguente:

Guardie da un minimo di L. 14.35 ad un massimo di L. 18.75;
Guardie scelte da un minimo di L. 15.85 ad un massimo di L. 21.45.

L'ammontare annuo complessivo minimo e massimo degli assegni per ciascun grado di sottufficiale è il seguente:

Vice-brigadiere da un minimo di L. 8220.25 ad un massimo di L. 9625.50.
Brigadiere da un minimo di L. 8781 ad un massimo di L. 10,788.
Maresciallo di 3ª classe da un minimo di L. 10,410 ed un massimo di L. 12,060.
Maresciallo di 2ª classe da un minimo di L. 11,390 ad un massimo di L. 13,480.
Maresciallo di 1ª classe da un minimo di L. 12,540 ad un massimo di L. 15,950.

Premio di ingaggio.

Dopo il tirocinio di cui sopra come allievi e la nomina a guardie effettive, gli agenti riscuoteranno il premio di ingaggio di L. 1500, salvo che lo abbiano già percepito nei corpi di provenienza.

Ferme - Premi di rafferma.

Le ferme e le rafferme sono di tre anni ciascuna.

Alla scadenza della ferma gli agenti che intendono continuare il servizio nel Corpo, potranno contrarre rafferme triennali con diritto al premio di L. 3000 per la prima, di L. 2000 per la seconda e di L. 1000 per la terza.

Indennità d'alloggio e caroviveri.

Agli agenti che, previa regolare autorizzazione, contraggono matrimonio, spetteranno, l'indennità caro viveri per la moglie e per i figli e l'indennità di alloggio di L. 115 mensili nelle città con popolazione superiore a 250.000 abitanti, e di L. 95 mensili nelle altre. Qualora gli agenti che contraggono matrimonio siano sottufficiali, avranno inoltre diritto ad una indennità speciale annua di L. 1200.

Vestiario gratuito ed indennità vestiario.

Gli indumenti di vestiario ed il corredo per la prima vestizione vengono forniti gratuitamente dallo Stato. Per la riparazione o rinnovazione di essi, verrà corrisposta a tutti gli agenti una indennità giornaliera.

Indennità eventuali.

Oltre a tutti gli assegni ed indennità di carattere continuativo sopra indicati quando gli agenti vengono comandati pei servizi eventuali di cui al regolamento, o per altri servizi fuori della ordinaria residenza, percepiscono altra indennità giornaliera di pubblica sicurezza o di trasferta a seconda dei casi.

Accasermamento e mensa in comune.

Gli agenti celibi sono accasermati e le spese inerenti all'alloggiamento sono a carico dello Stato. Essi godono altresì del beneficio della mensa in comune.

Pensione.

Gli agenti potranno conseguire il collocamento a riposo con diritto a pensione dopo 20 anni di servizio e 45 di età a loro domanda e, di ufficio, dopo 25 anni di servizio: ma qualora le loro condizioni fisiche e di rendimento lo permettano, potranno essere mantenuti in servizio fino al 35° anno. Essi sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per qualsiasi motivo, finchè sono in servizio nel Corpo, essendo tale servizio considerato come prestato nel Regio esercito.

Agenti tecnici.

Saranno arruolati di preferenza gli aspiranti che siano operai tecnici nelle seguenti specialità:

1. Telegrafisti.
2. Radiotelegrafisti.
3. Apparecchiatori telefonici.
4. Guardafili.
5. Fotografi.
6. Stenografi.
7. Tipografi.
8. Conducenti di autoveicoli e natanti con motori a scoppio o a vapore.
9. Verniciatori di autovetture.
10. Sellai tappezzieri.
11. Falegnami per carrozzeria.
12. Elettricisti

13. Armaiuoli.
14. Meccanici motoristi.
15. » tornitori.
16. » aggiustatori.
17. » forgiatori.
18. » radiatoristi.
19. » telegrafici.
20. » telefonici.
21. » radiotelegrafici.
22. Operatori cinematografici.

Gli aspiranti delle varie categorie sopraindicate, ai documenti prescritti per l'arruolamento, devono unire quegli altri titoli od attestazioni che valgano a dimostrare la loro qualità tecnica.

Il Ministero si riserva di stabilire se e quali indennità speciali possano essere corrisposte al personale delle categorie sopra indicate, in aggiunta agli assegni normali.

Roma, 20 maggio 1925.

Il capo della polizia: CRISPO MONCADA.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ai posti di insegnante di meccanica, macchine e disegno relativo presso le Regie scuole di tirocinio di Ascoli Piceno e di Zara.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnante di meccanica, macchine e disegno relativo presso le Regie scuole di tirocinio di Ascoli Piceno e di Zara.

Ai concorsi stessi saranno ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di seconda classe inquadrati nel grado 10° e la proseguono nel grado 9°, come da tabelle annesse al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per le scuole di tirocinio. Essi saranno nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

Concorso ai posti di insegnante di tecnologia meccanica presso i Regi istituti industriali di Bergamo, di Messina e di Foggia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di insegnanti di:

1° titolare di tecnologia meccanica ed organizzazione di officina nella scuola di tirocinio del Regio istituto industriale di Bergamo;

2° titolare di tecnologia ed esercitazioni nel Regio istituto industriale di Messina;

3° titolare di tecnologia meccanica nella scuola di tirocinio del Regio istituto industriale di Foggia.

Ai concorsi predetti saranno ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

Gli insegnanti prescelti iniziano la loro carriera come insegnanti di 2ª classe inquadrati nel grado 9° e la proseguono nel grado 8° come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per gli istituti industriali. Essi vengono nominati in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, sono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, su carta bollata da L. 3, corredata dai documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità e dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro

di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare di tutti i documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso, contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: Nava.

Concorso ai posti di capo officina aggiustatore presso i Regi istituti industriali di Messina, di Foggia e di Palermo.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale per l'istruzione industriale;

Visto il R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 554, che limita i concorsi ai soli ex combattenti;

Decreta:

Art. 1.

Presso i seguenti Regi istituti industriali sono aperti i concorsi per titoli e per esami ai posti di:

capofficina aggiustatore nel Regio istituto industriale di Messina;

capofficina aggiustatore nel Regio istituto industriale di Foggia;

capofficina aggiustaggio e sagomaggio nel Regio istituto industriale di Palermo.

Ai concorsi stessi saranno ammessi i soli ex combattenti.

Art. 2.

I capi officina prescelti iniziano la loro carriera nel grado 11° giusta le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, degli istituti industriali e la proseguono nel grado 9°. Essi tuttavia vengono nominati in prova per due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, vengono nominati stabili.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai detti concorsi, una per ogni concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Le domande, una per ogni concorso, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti a concorso ultimato i documenti ed i titoli presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale:

1° titolo di studio e di esercizio professionale comprovante la capacità dei candidati, ad occupare i posti di capiofficina per i laboratori sopraindicati;

2° copia autentica dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

3° certificato di cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità). La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente di imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto; quella del sanitario militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto;

5° certificato penale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere autenticata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal Prefetto;

7° copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare (mod. 53). Dichiarazione rilasciata dal centro di mobilitazione dalla quale risulti che il servizio prestato in zona di guerra fu presso reparti mobilitati, a norma della circolare n. 588 del Giornale militare 1922;

8° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati.

I certificati indicati ai nn. 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni.

Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad istituti di istruzione media o normale o primaria deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'istituto; se rilasciati dalla segreteria di un istituto di istruzione superiore dal direttore dell'istituto.

Quelli rilasciati dalle scuole industriali o commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno in cui avranno inizio tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed in caso di rinuncia dei primi ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia se il candidato cui è stato offerto il posto lascia passare dieci giorni, senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

Il capofficina prescelto all'atto della stabilità ha l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensione istituita presso la Direzione generale degli istituti di previdenza (art. 2 della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa è stabilito nella misura di L. 16.50 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa.

Tale contributo sarà ugualmente ripartito, a carico dell'interessato, dalla Scuola e dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 12 giugno 1925.

Il Ministro: NAVA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.